

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5486 del 13/11/2020   |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/13. voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Ronchetti Francesco di Camposanto, distributore carburanti con autolavaggio di via Statale 468 Km55, San Felice sul Panaro. Riferimento n. 1922/2019 del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Pratica Sinadoc n. 31079/2019 del SAC di ARPAE Modena. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5596 del 11/11/2020  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena   |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI   |

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/13. VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA RONCHETTI FRANCESCO DI CAMPOSANTO, DISTRIBUTORE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO DI VIA STATALE 468 KM55, SAN FELICE SUL PANARO. RIFERIMENTO N° 1922/2019 DEL SUAP DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD. PRATICA SINADOC N° 31079/2019 DEL SAC DI ARPAE MODENA.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4" e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Ronchetti Francesco con sede legale in Comune di Camposanto, via Panaria Est 6, quale gestore dell'impianto ubicato in via Statale 468 Km55, San Felice sul Panaro, coordinata X 669909, coordinata Y 4966658, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, ha presentato al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord la domanda di voltura dell'AUA recepita con protocollo n° 1922 del 12 agosto 2019. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 154339 del 8 ottobre 2019.

Con nota protocollo n° 193985 del 18 dicembre 2019 e nota protocollo n° 46947 del 27 marzo 2020 il SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 10 marzo 2020 con protocollo n° 38435 e il 14 aprile 2020 con protocollo 54475 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta inviata dalla ditta con la quale si trasmette tra l'altro la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il Sig. Francesco Ronchetti, in qualità di titolare della ditta Ronchetti Francesco dichiara che, ai sensi della L. 447/95, degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 227/11, la documentazione di impatto acustico viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. n° 227/11 **le cui emissioni non superano** i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, **come da valutazione di impatto acustico, conservata in azienda, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Sig. Fabrizio Cobianchi, in data 15 maggio 2017.**

La ditta Ronchetti Francesco di Camposanto, nell'impianto di via Statale 468 Km55, San Felice sul Panaro, svolge attività di distributore carburanti, codice ATECO 47.30, con autolavaggio, codice ATECO 45.20 e chiede di modificare la titolarità dell'AUA oggi vigente intestata alla ditta "Area di Servizio di Baraldi Matteo & C." che ha a sua volta comunicato l'intenzione di cedere la titolarità alla ditta "Ronchetti Francesco".

Non sono pertanto previste modifiche relativamente ai titoli abilitativi inseriti nell'AUA se non quelle dovute all'aggiornamento e al perfezionamento nel tempo della determina di AUA e degli allegati:

E' stato acquisito come contributo istruttorio il parere del ST distretto Area Nord Carpi di ARPAE Modena con protocollo n° 85846 del 15 giugno 2020 relativamente all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio di nuova AUA con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'AUA precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### la Dirigente determina

- 1) di rilasciare la nuova AUA ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da adottare e quindi rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Ronchetti Francesco di Camposanto per l'impianto ubicato in via Statale 468 Km55, San Felice sul Panaro, coordinata X 669909, coordinata Y 4966658, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
  - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'AUA precedente richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
  - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
  - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al **22 luglio 2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria,

con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Nel caso di modifiche sostanziali da apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure per le variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), dovrà essere presentata una nuova domanda al SUAP competente.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo.

10) Di informare che:

- a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale   | Autorità di controllo           |
|---|---------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e acque reflue industriali in pubblica fognatura | Comune di San Felice sul Panaro |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico                | Comune di San Felice sul Panaro |

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

11) Si dà atto che il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area

Nord. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA

DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta Ronchetti Francesco di Camposanto, distributore carburante con autolavaggio di via Statale 468 Km 55, San Felice sul Panaro.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale   |
|--------------------------------|---|
| ACQUA                          | <b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b><br><b>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</b><br><b>Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</b> |

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Ronchetti Francesco di Camposanto, nell'impianto di via Statale 468 Km 55, San Felice sul Panaro, coordinata X 669909, coordinata Y 4966658, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, svolge attività di distributore carburanti, codice ATECO 47.30, con autolavaggio, codice ATECO 45.20 e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue provenienti dal bar, dalla cucina e dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fosse biologiche e degrassatore, sono convogliate nella pubblica fognatura di San Felice sul Panaro tramite la linea delle acque meteoriche;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto a rischio di inquinamento da idrocarburi sono trattate mediante separatore fanghi e sistema di disoleazione e successivamente confluiscono, tramite la linea delle acque meteoriche, nella pubblica fognatura di San Felice sul Panaro;
- le acque reflue provenienti in particolare dall'attività di lavaggio veicoli sono trattate mediante sedimentatore e disoleatore e successivamente confluiscono, tramite la linea delle acque meteoriche, nella pubblica fognatura di San Felice sul Panaro.

Si nota che non è stata inserita nella documentazione una relazione tecnica di funzionamento per nessuno dei depuratori presenti in azienda

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue del bar, della cucina e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto separatore fanghi e sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento", codice ATECO 47.30.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio veicoli confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali", codice ATECO 45.20

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

Nella medesima area impiantistica è compresa una attività di bar il cui scarico in fognatura non richiede autorizzazioni ambientali.

## C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del Servizio competente della Provincia di Modena n° 385 del 23 luglio 2015, di autorizzazione allo scarico della ditta Area di Servizio di Baraldi Matteo & C. per l'impianto di via Statale 468 Km 55, San Felice sul Panaro (MO).

Preso atto che nella domanda di voltura dell'AUA è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti nella quantità e nella qualità degli scarichi rispetto alla situazione autorizzata con la Determinazione di cui sopra.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Si precisa che per vasca di prima pioggia si intende appunto una vasca nella quale vengono accumulate tutte le acque meteoriche ascrivibili ai primi 5 mm di pioggia relativamente all'intero piazzale soggetto a fenomeni di inquinamento. Una volta riempita, la vasca risulta isolata dall'esterno poiché l'acqua meteorica residua (acqua di seconda pioggia) viene deviata verso lo scarico, preferibilmente in acque superficiali. Una volta terminata la pioggia, la vasca di prima pioggia viene vuotata tramite una pompa dedicata ad una velocità ottimale per l'impianto di decantazione e disoleazione presenti a valle.

Considerato di non potere certificare che il sistema di trattamento adottato per le acque reflue di dilavamento sia da ascrivere alla tipologia del trattamento acque di prima pioggia e pertanto di dovere rilasciare apposita prescrizione per il completamento della documentazione relativa agli scarichi di acque reflue di dilavamento.

Considerato che un pozzetto di campionamento deve presentare caratteristiche costruttive specifiche per il compito che deve svolgere e che le acque prelevabili da un pozzetto dedicato al campionamento devono essere tutte della medesima natura, senza miscele con acque diverse, si rileva che la rete dedicata alle acque reflue domestiche non evidenzia pozzetti idonei alla funzione del campionamento degli scarichi e che lo stesso problema vale per il pozzetto di campionamento dello scarico delle acque di dilavamento, mentre per le acque reflue industriali, manca l'identificazione in mappa del pozzetto di campionamento.

## D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Ronchetti Francesco, di Camposanto, per l'impianto di via Statale 468 Km 55, San Felice sul Panaro, coordinata X 669909, coordinata Y 4966658, nel sistema di riferimento UTM32 WGS84, a scaricare nella rete fognaria "1 – Capoluogo" dell'agglomerato AMO0095 San Felice sul Panaro a San Felice sul Panaro le **acque reflue di dilavamento** derivanti dal piazzale adibito a distributore carburante, codice ATECO 47.30 e le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di autolavaggio, codice ATECO 45.20, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.

- 2) Si considera in circa **500 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'impianto.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue di dilavamento** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 4) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione del parametro “tensioattivi totali” per il quale è fissato il valore limite di 20 mg/l.
- 5) I valori limite di cui ai punti 3 e 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori delle tre linee (industriali, di prima pioggia e domestiche) dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) **Entro il 15 maggio 2021** dovrà essere presentata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena, al Comune di San Felice sul Panaro e al Gestore delle fognature pubbliche una relazione tecnica di funzionamento, corredata da idonea planimetria, di tutti i pozzetti di campionamento e scarico presenti nello stabilimento. Si richiede altresì, ai fini della loro più facile identificazione, che i pozzetti medesimi vengano dotati di appositi segni identificativi quali nastri colorati, etichette, vernice, altro di modo che sia possibile identificare il giusto pozzetto fra gli altri su cui eseguire il campionamento per ogni tipologia di scarico.
- 9) **Entro il 15 maggio 2021** dovrà essere presentata ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena, al Comune di San Felice sul Panaro e al Gestore delle fognature pubbliche una relazione tecnica di funzionamento, corredata da idonee planimetria e sezioni, dell'impianto di depurazione al servizio della rete di dilavamento piazzale. Gli elaborati inviati dovranno chiarire la presenza o meno di una vasca di prima pioggia e il suo funzionamento.

- 10) **Entro il 15 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni (2024, 2027 e 2030)** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, temperatura, colore e odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, idrocarburi totali, Azoto totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 11) **Entro il 15 maggio 2021 e successivamente il 15 maggio 2027** dovranno essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue di dilavamento, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, temperatura, colore e odore, materiali grossolani, solidi speciali totali, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, idrocarburi totali, Azoto totale, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 12) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto 4 “Metodi di campionamento ed analisi” dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente.
- 13) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 14) In ogni verbale di campionamento e di analisi destinato agli uffici della SAC di ARPAE Modena deve essere contenuta l’indicazione esatta del punto di prelievo e la distinzione del pozzetto utilizzato da quelli, presenti e non utilizzati. Si consiglia alla ditta di predisporre, per ogni pozzetto di prelievo presente, dei segni di identificazione quali nastri colorati, etichette, vernice o simili.
- 15) **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, per l’anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione presentate al gestore delle fognature pubbliche.
- 16) È vietata l’immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 17) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;

- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza i depuratori presenti compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 18) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 19) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 20) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 21) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di San Felice sul Panaro e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 22) Entro il 30 aprile 2025 e il 30 aprile 2030 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato 2

### Comunicazione relativa all'impatto acustico

---

Ditta Ronchetti Francesco di Camposanto, distributore carburante con autolavaggio di via Statale 468 Km 55, San Felice sul Panaro.

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il Sig. Francesco Ronchetti, in qualità di legale rappresentante della ditta Ronchetti Francesco ha dichiarato che l'attività svolta nello stabilimento è conforme alla normativa vigente in materia di impatto acustico.

Devono tuttavia essere sempre rispettate le seguenti condizioni:

L'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione di Valutazione di Impatto acustico esistente, redatta dal sig. Fabrizio Cobianchi il 15 maggio 2017, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate.

L'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste, deve essere preventivamente valutata.

Il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

LA RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI ARPAE MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**